

## CAPITOLO I

# LA COMPARAZIONE COME UNIVERSALE DELL'INTERPRETAZIONE NORMATIVA

SOMMARIO: 1. Interpretare comparando: la comparazione come componente fissa del progetto ermeneutico attuato tramite interpretazione normativa. – 2. Tre dinamiche di comparazione relativa alle regole della legge interpretativa. – 3. Comparazione omogenea selettiva, con esito di divergenza e reciproca esclusione, tra le regole della legge interpretativa. – 4. Comparazione omogenea, per l'integrazione, con esito di convergenza e reciproca inclusione, tra le regole della legge interpretativa. – 5. Comparazione interna alle singole regole della legge interpretativa. – 6. Dinamiche di comparazione tra e nei modi interpretativi, tra modi interpretativi e regole della legge interpretativa. – 7. Comparazione di/tra significati, linguaggi interpretativi, progetti ermeneutici (cenni).

1. *Interpretare comparando: la comparazione come componente fissa del progetto ermeneutico attuato tramite interpretazione normativa.* – Di là di concepire la comparazione<sup>1</sup> quale “metodo” *universale*<sup>2</sup> di com-

---

<sup>1</sup> O il comparativismo, il comparatismo: questa la trilogia terminologica più circolante nella riflessione internazionale.

<sup>2</sup> Nel senso – in primo luogo, di teoria della conoscenza scientifica – inteso da ARISTOTELE, *Analitici Secondi*, I, 4, 73b26-28, in ID., *Organon. Categorie – De Interpretatione – Analitici Primi – Analitici Secondi – Topici – Confutazioni Sofistiche*, coordinamento generale di M. Migliori, Firenze-Milano, 2018, p. 869 («intendo con “universale” ciò che, potremmo dire, inerisce insieme “di ogni, per sé e in quanto tale”. Dunque è manifesto che ciò che è universale inerisce di necessità ai suoi oggetti»); e forse, in secondo luogo e in particolare, (ii) di un adattamento, anche terminologico, della teoria dei cc.dd. universali giuridici *a posteriori* (secondo la – solo apparentemente autocontraddittoria – denominazione di P. DI LUCIA, *L'universale della promessa*, Milano, 1997, p. 60): vale a

preensione e di conoscenza<sup>3</sup> (ma comunque con la certezza, per parte mia,

---

dire, la comparazione quale «*elemento irriduttibile universale*» (non dei sistemi giuridici nazionali, colti in comparazione diacronica e sincronica, ma) dell'interpretazione normativa («*elemento irriduttibile universale*» quale concetto chiave della teoria degli universali giuridici elaborata da G. MAZZARELLA, *Gli elementi irriduttibili dei sistemi giuridici*, voll. I e II, Catania, 1918 e 1920). E per la “comprensione universale tramite metodo comparativo” nell'ermeneutica di F.D.E. Schleiermacher, v., in sintesi, *ultra*.

<sup>3</sup>“Metodo”, nondimeno, se ben si riscontra, di non sempre pacifica acquisizione; cioè, forse, non dovendo suonare inatteso, giacché il comparativismo, nella sua azione di *metodo trasversale di comprensione e di conoscenza*, «*consiste à accepter, au moins provisoirement, la possibilité d'une erreur ou d'un autre point de vue dans ses manières de voir et de penser*» e, come tale, esso è dotato di un «*caractère profondément “subversif” puisqu'il s'agit, ni plus ni moins, de douter [...] de ce qui est tenu pour certain*»: G. JUCQUOIS, *Le comparatisme*, t. 1: *Généalogie d'une méthode*, Louvain-La Neuve, 1989, p. 15; e v. pure, *inter alia*, A. TOMICHE (dir.), *Le Comparatisme comme approche critique. Comparative Literature as a Critical Approach*, 6 tomes, Paris, 2017; R. HUBERT-S. VANASTEN, *Les nouvelles voies du comparatisme*, Gent, 2010; Y. DELOVE-J.-M. DE WAELE (dir.), *Politiques comparée*, Bruxelles, 2018; meno di recente, U. MAAS, *Rechtsvergleichung als Methode soziologischer Rechtswissenschaft*, in *Rechtstheorie*, 2, 1971, p. 147 ss.; I. EBSSEN, *Klassifikatorische, komparative und metrische Rechtssätze – ihre logische Struktur und ihre Bedeutung für die Rechtsanwendung*, ivi, 11, 1980, p. 55 ss.; U. KINDHÄUSER, *Zur Definition qualitativer und komparativer Begriffe – eine Entgegnung auf Herschels Typologie im Arbeitsrecht*, ivi, 12, 1978, p. 226 ss.; F. VON BENDA-BECKMANN, *Ethnologie und Rechtsvergleichung*, in *ARSP*, 1981, p. 310 ss.; e, in una prospettiva particolare, A. CURRIE, *Convergence as Evidence*, in *The British Jour. of the Philosophy of Science*, 64 (2013), p. 763 ss. («*convergences play a central role in the confirmation of adaptive hypotheses*»); fondamentale resta ancora E. BLOCH, *Apologia della storia o mestiere di storico*, 2ª ed., Torino, 1969, p. 50 ss. (e su cui v. il numero monografico, 2019/3, della *Revue intern. de Philosophie*). Nella letteratura giuridica, indicazioni sulla trasversalità del “metodo, tra altri, in C.A. KERN, *In der Zange der Zahlen. Rechtsvergleichung und wissenschaftlicher Zeitgeist*, in *ZVGLRWISS*, 2017, p. 419 ss.; C. BALDUS, *Fluctuant nec mergitur: per un doppio ancoraggio del diritto comparato*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, I, p. 1107 s. Cfr. pure, risalendo alle origini della riflessione nazionale, in aggiunta a E. Amari (v. *ultra*), F. MAROI, *Il metodo comparato nello studio delle tradizioni giuridiche popolari*, Modena, 1932, p. 4; nonché i cenni di M. ROTONDI, *Il diritto come oggetto di conoscenza. Dogmatica e diritto comparato*, in *Studi nelle scienze giuridiche e sociali della Facoltà di Giurisprudenza di Pavia*, vol. XI (1927), p. 1 ss. (e in M. ROTONDI, *Studi di diritto comparato e teoria generale*, Milano, 1972, p. 3 ss., da cui cito), p. 5; F. MESSINEO, *L'indagine comparativa negli studi giuridici*, in *Anuario dell'Università Cattolica del Sacro Cuore*, Milano, 1930, p. 31 s. (il quale, in *apicibus*, osservava che «*come tutte le idee elementari, questa della comparazione ha potuto trovare facile e largo seguito nel campo scientifico del secolo decorso. Ma conviene riconoscere che nessun clima culturale era – più di quello dell'Ottocento – propizio al consolidarsi degli studi comparatistici*»); e, ancor prima (seppure con focalizzazione sulla comparazione giuridica), alcune considerazioni di G. DEL VECCHIO, *Sull'idea di una scienza del diritto universale comparato*, Torino, 1908; ID., *Sulla comunicabilità*

che essa si debba atteggiare quale caratteristica imprescindibile della “prospettiva giuridica”<sup>4</sup>), essa sembra si candidi a risultare, consapevolmente o meno, dichiaratamente o meno, quale *universale* delle interpretazioni normative<sup>5</sup>, in quanto queste aventi necessariamente *struttura ponderativa*. Invertendo, le interpretazioni normative si prestano a rivelare sempre una natura comparativa<sup>6</sup>. Le interpretazioni normative si denotano come non svincolabili dalla comparazione; la comparazione alimenta la comprensione giuridica acquisita per via di interpretazione<sup>7</sup>. La comparazio-

---

*del diritto*, in *Riv. intern. fil. dir.*, 1938, p. 3 ss.; ID., *L'unità dello spirito umano come base della comparazione giuridica*, ivi, 1950, p. 431 ss.

<sup>4</sup> Nella sua dicotomia, peraltro da mantenere simultanea, di «*prospective juridique exploratoire*» e di «*prospective juridique stratégique*»: entrambe oggetto della recente analisi di B. BARRAUD, *La prospective juridique*, Paris, 2019, p. 77 ss.

<sup>5</sup> La funzionalizzazione del modo di (*rectius*, di *un* modo di) ragionamento comparativo all'interpretazione, senza alcuna afferenza all'uso ermeneutico della comparazione di/tra diritti nazionali (e senza alcuna inerenza alla comparazione quale diritto comparato), si coglie già nell'ermeneutica di F.D.E. Schleiermacher. Al fine di cristallizzare, dal punto di vista metodologico, la polarità tra identità-differenza, F.D.E. Schleiermacher elabora, come noto, la differenza tra «metodo divinatorio» e «metodo comparativo» (*Die Kompendienartige Darstellung von 1819, Zweiter Theil, Die Technische Interpretation*, 6: «Für das Ganze Geschäft [dell'interpretazione tecnica, distinta da quella grammaticale] gibt es vom ersten Anfang an zwei Methoden, die divinatorische und die comparative, welche aber wie sie auf einander zurückweisen auch nicht nicht dürfen von einander getrennt werden»: in F.D.E. SCHLEIERMACHER, *Ermeneutica*, Milano, 2015, pp. 400-401), il cui nesso – ben lo sintetizza M. MARASSI, *La configurazione dinamica dell'ermeneutica di Schleiermacher*, in F.D.E. SCHLEIERMACHER, *op. ult. cit.*, p. 18 s.; v. pure R. RIEGER, *Interpretation und Wissen. Zur philosophischen Begründung der Hermeneutik bei Friedrich Schleiermacher und ihrem geschichtlichen Hintergrund*, Berlin-New York, 1988, p. 321 ss. –, applicato «alla necessità della scoperta del senso», permette di «scoprire il senso usando [proprio] il metodo divinatorio e comparativo», giacché «ogni interprete è necessariamente determinato [...] a passare attraverso la determinata costituzione del testo». In particolare, «il metodo comparativo pone innanzitutto ciò che bisogna comprendere come qualcosa di universale e poi trova ciò che è peculiare facendo un confronto con altri che sono compresi sotto lo stesso universale [“und findet dann das Eigenthümliche indem mit andern unter demselben allgemeinen befaßten verglichen wird”]»: F.D.E. SCHLEIERMACHER, *Die Kompendienartige Darstellung von 1819*, loc. cit. Nella teoria di F.D.E. Schleiermacher, tuttavia, «il metodo comparativo non garantisce alcuna unità» [«die comparative aber gewährt keine Einheit»]; «l'universale e il particolare devono compenetrarsi l'un l'altro e ciò accade solo tramite la divinazione»: F.D.E. SCHLEIERMACHER, *op. loc. ult. cit.*

<sup>6</sup> M. BARCELLONA, *Diritto, sistema e senso. Lineamenti di una teoria*, Torino, 1996, p. 406 (sebbene – v. tra poco, nel testo – in una estensione più contenuta di quella da me proposta).

<sup>7</sup> Un parallelo si può tentare con l'analogia come forma di comprensione storica: cfr.,

ne è “indispensabile” all’interpretazione “*in funzione di avanscoperta*”, in quanto essa possiede, per l’ermeneutica normativa, un autentico *valore euristico*<sup>8</sup>.

Quali risultino essere le *concezioni paradigmatiche* dell’interpretazione (dominanti ovvero concorrenti) in un dato momento storico, quali siano i *paradigmi ermeneutici* – qui intesi, complessivamente, quali «visioni» (*dominanti ovvero concorrenti*) di riferimento, «*conoscenze culturali di orientamento*» che determinano «*una comprensione di fondo*» (Hintergrundsverständnis), *con e tramite le quali/la quale una comunità giuridica organizza il lavoro di significazione e affronta il problema della conoscenza*<sup>9</sup>, *della comprensione e della “definizione-identificazione” del significato ovvero dei significati*<sup>10</sup> *plausibili di un testo normativo*<sup>11</sup> –, quali le teorie inter-

---

ad esempio, nella nostra esperienza, L. CANFORA, *L’uso politico dei paradigmi storici*, Roma-Bari, 2010, VII s., pp. 5 ss., 27 ss., 34 ss. (il «nostro “pensare i fatti storici” inestricabile da quella forma a priori, per dirla in termini kantiani, che è l’analogia»; «la comprensione dei fatti storici avviene attraverso il tipo di analogia in cui caliamo quei fatti»).

<sup>8</sup> Al pari dell’analogia «*indispensabile in funzione di avanscoperta*», con valore euristico: E. MELANDRI, *La linea e il circolo. Studio logico-filosofico sull’analogia*, Macerata, 2004, p. 703.

<sup>9</sup> Nella nostra più attenta giuscommercialistica, un’importante rivalutazione della dimensione conoscitiva nell’ambito dell’indagine ermeneutica ora in G. TERRRAOVA, *op. cit.*, p. 67 ss.

<sup>10</sup> La distinzione tra *significazione*, appartenente al piano del *prodotto* (= l’esito della interpretazione), e il *lavoro significante*, reso e svolto sui piani della *produzione*, della enunciazione, della simbolizzazione, “affidati” ai linguaggi interpretativi (= interpretazione come esito del lavoro significante; o se si vuole: l’esito di significazione è l’esito del lavoro significante, e non esiste se non in quanto tale) è accolta nel senso di R. BARTHES, *Scritti. Società, testo, comunicazione*, Torino, 1998, p. 234 (il testo è «*gioco mobile di significati*»; «*senza possibile riferimento a uno o più significati fissi* [in realtà, questa premessa non condiziona, o comunque può non condizionare, a mio avviso, la distinzione che sta per essere introdotta], *diventa necessario distinguere la significazione, che appartiene al piano del prodotto, dell’enunciato [...], e il lavoro significante, che appartiene invece al piano della produzione, dell’enunciato [...]*»; e v. J. GUITTARD-É. NICOLAS (dir.), *Barthes face à la norme. Droit, pouvoir, autorité, language(s)*, Paris, 2018. Sul concetto di significazione, v. ora (ma in una prospettiva non del tutto coincidente con quella da lui frequentata) M. ORLANDI, *La circolazione dei significati*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, I, p. 592 ss.

<sup>11</sup> L’accezione di paradigma quale «*visione di riferimento*», «*conoscenze culturali di orientamento*», sono tratte da quelle di «*exemplarische Auffassungen*» e di «*kulturelle Orientierungswissen*» puntualizzate da J. HABERMAS, *Fakzität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats*, Frankfurt a.M.,

pretative accettate come *paradigmi di significazione* (dominanti ovvero concorrenti) ovvero le *interpretazioni paradigmatiche* (dominanti ovvero concorrenti)<sup>12</sup> di riferimento in una specifica epoca<sup>13</sup>, in ogni caso l'inter-

---

1992, pp. 238 e 271; ID., *Der Philosoph als wahrer Rechtslehrer: Rudolf Wiethölter*, in *Kritische Justiz*, 1989, p. 138 ss. Analogamente, la derivazione della definizione di “paradigma” determinante «una comprensione di fondo» da quelle di *Rechtsparadigmen* e di «das einschlägige Paradigma ein Hintergrundverständnis bestimmt» proposte sempre da J. HABERMAS, *Fakzität*, cit., pp. 238 («[...] Rechtsparadigmen. Darunter verstehe ich die exemplarischen Auffassungen einer Rechtsgemeinschaft hinsichtlich der Frage, wie das System der Rechte und Prinzipien des Rechtsstaates im wahrgenommenen Kontext der jeweils gegebenen Gesellschaft verwirklicht werden können»); e, sebbene non con la stessa esplicita chiarezza, ma nello stesso sostanziale significato della nozione di J. Habermas, v. gli spunti anteriori, in tema di *Paradigmen oder Schemata* – più precisamente, di *Paradigmen der kohärenter Interpretationen* –, presenti in K. GÜNTHER, *Ein normativer Begriff der Kohärenz. Für eine Theorie der juristischen Argumentation*, in *Rechtstheorie*, 20, 1989, p. 181 ss.; nonché le riflessioni di F. KÜBLER, *Über die praktischen Aufgaben zeitgemässer Privatrechtstheorie*, Karlsruhe, 1975, p. 51 ss.; cfr. altresì *ultra*. Più in generale, sui *Paradigmen des Rechts*, v. ancora J. HABERMAS, *op. ult. cit.*, p. 468 ss. [cfr., tra l'altro, la duplice affermazione, attinta da altri, che il *Paradigmenwandel* (il riferimento è ai paradigmi giuridici in generale) è stato studiato soprattutto nel diritto privato – p. 477 – e che i paradigmi giuridici permettono di elaborare «diagnosi orientative della decisione» («handlungsanleitende Situationsdiagnosen»), dischiudendo prospettive interpretative (p. 527)]. L'adesione alla definizione di paradigma proposta da J. Habermas annovera un altro, per me cruciale, profilo (e v. *ultra*, testo e note): per J. Habermas sia sono possibili paradigmi in contemporanea (spunto in J. HABERMAS, *op. ult. cit.*, p. 238 s.), sia è ben possibile che paradigmi giuridici si aprano «uno per l'altro per convalidarsi, in una molteplicità d'interpretazioni differenti delle situazioni» (J. HABERMAS, *op. ult. cit.*, p. 273 s.).

<sup>12</sup> È ampiamente risaputo che, nell'epistemologia contemporanea, si deve al c.d. primo (v. *infra*) T.S. Kuhn di avere impresso al termine “paradigma” sia un'estesa diffusione [ben al di là del suo “ambito scientifico” di adozione; ma per non isolate critiche al “modello kuhniano”, v., *inter alia*, M. MASTERMAN, *The Nature of a Paradigm*, in *Criticism and the Growth of Knowledge*, Cambridge, 1970, p. 59 ss.; E. VON DIETZE, *Paradigms Explained. Rethinking Thomas Kuhn's Philosophy of Science*, Westport, 2001; P. HOYNINGEN-HUENE, *Reconstructing Scientific Revolutions. Thomas Kuhn's Philosophy of Science*, Chicago-London, 1993, (specialmente) p. 131 ss.; v. pure H. ANDERSEN-P. BARKER-X. CHEN, *The Cognitive Structure of Scientific Revolutions*, Cambridge, 2006, (in particolare) p. 19 ss.; S. GATTEI, *La rivoluzione incompiuta di Thomas Kuhn. La tesi dell'incommensurabilità e l'eredità del Neopositivismo*, Torino, 2007 (in particolare, analisi della “svolta linguistica” di T.S. Kuhn: p. 85 ss., dove particolare rilevanza all'analisi del concetto di traduzione); v. altresì, la nota seguente], sia di avere coniato suoi specifici (plurimi) significati d'impiego [la cui innovatività di contenuto non passò inosservata alla stessa filosofia ermeneutica: nella 1ª ed. di H.-G. GADAMER, *Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik*, Tübingen, 1960, compare la nt. 209, nella quale, chiosando una sua affermazione dedicata alla ricerca scientifica

(«[...] la ricerca scientifica come tale non attinge la sua legge di sviluppo da queste circostanze [aspetti di tradizione], bensì dalla legge interna dell'oggetto della ricerca, che si manifesta al suo metodico lavoro»), H.-G. Gadamer osserva che «dopo Thomas Kuhn [...] la questione sembra essersi complicata assai». Tale nota, tuttavia, non compare nella 2<sup>a</sup> ed. del 1965]. Ciò riconosciuto, per i “paradigmi ermeneutici” [espressione di non raro impiego nella stessa ermeneutica normativa: cfr., ad esempio, proprio in relazione a paradigmi interpretativi, e alla necessità di una loro riscrittura, L. LACCHÉ, *Il canone eclettico. Alla ricerca dello strato profondo della cultura giuridica italiana dell'Ottocento*, in *Quaderni fiorentini*, 39 (2010), p. 160 ss.; su “paradigmi interpretativi”, al plurale, v., nella dottrina giuscommercialistica, G. TERRANOVA, *op. cit.*, p. 144 ss.; di “paradigma ermeneutico”, al singolare, parla L. CORTELLA, *La razionalità del linguaggio. Conseguenze filosofiche del paradigma ermeneutico*, in *Ars Interpretandi*, 2002, p. 29 ss.; nella dottrina tedesca, W. KRAWIETZ, *Juristische Hermeneutik als normatives Handlungs- und Forschungsparadigma? Kommunikationstheoretische Überlegungen zur Normen- und Handlungstheorie des modernen Rechts*, in C. BÄCKER-S. ZIEMANN (Hrsg.), *Junge Rechtsphilosophie*, Stuttgart, 2012, p. 111 ss.; assai di recente, R. WANK, *Juristische Methodenlehre*, München, 2020, p. 153 ss. (su precomprensione e paradigmi); v. altresì S. STOLJAR, *Paradigms and Borderlines*, in *Rechtstheorie*, 3, 1982, p. 133 ss.; E. ZULETA PUCEIRO, *Paradigmen und Modelle in der modernen Rechtstheorie*, ivi, 15, 1984, p. 503 ss.; impiego consapevole del termine paradigma in riferimento all'ermeneutica normativa anche in BARCELONA, *op. cit.*, specialmente pp. 12 ss., 28 ss., 34, 79 ss., 101 ss., 142, 148 ss., 159 ss., 174, 189, 446 ss., 454 ss., 464 ss.; M. LUCIANI, voce *Interpretazione conforme a costituzione*, in *Enc. dir.*, *Annali*, IX, Milano, 2016, p. 451; L. NIVARRA, *Dalla “crisi” all’“eclissi”: ovvero, da un paradigma altro*, in *Europa e dir. priv.*, 2017, p. 801 ss.; ID., *Diritto privato e capitalismo. Regole giuridiche e paradigmi di mercato*, Napoli, 2010], non giudico totalmente praticabile (ma solo in parte: segnatamente, la dinamica di concorrenza, alternanza/sostituzione tra paradigmi, nonché il binomio “paradigmatico-preparadigmatico”; v. pure *ultra*), e comunque con adattamenti e necessarie precisazioni/modifiche (v. sempre *infra*, in questa nota), il c.d. modello definitorio di paradigma coniato appunto dal “primo” T.S. KUHN, *The Structure of Scientific Revolutions*, 4<sup>th</sup> ed., 50<sup>th</sup> Anniversary Edition, Chicago-London, 2012 [ma pure ID., *The Essential Tension: Tradition and Innovation in Scientific Research*, in R. BODY-P. GASPER-J.D. TROUT (ed.), *The Philosophy of Science*, Cambridge, Massachusetts, 1991, p. 139 ss.; T.S. KUHN, *The Essential Tension: Selected Studies in Scientific Tradition and Change*, Chicago, 1977, sebbene qui – p. 293 ss. – si riscontri una prosecuzione del “ripensamento” dell'uso del concetto di paradigma, già iniziato nel 1969: cfr. *infra*], il cui pensiero è tanto citato, quanto non di rado frainteso ovvero compreso parzialmente e senza consapevolezza delle sue diverse fasi, nonché, e di conseguenza, impropriamente impiegato. Non si deve trascurare, in primo luogo, come lo studioso statunitense non usi il termine “paradigma” in modo univoco e costante: vale a dire, egli non si avvale sempre dell'espressione *Paradigm* nel senso di «*universally recognized scientific achievements that for a time provide model problems and solutions to a community of practitioners*» e/o di «*a theoretical structure which includes a network of conceptual, theoretical, instrumental and methodological commitments*». E difatti, come lo stesso T.S. Kuhn riconosce nel *Postscript-1969* (T.S. KUHN, *The Structure*, cit., p. 173 ss.), (i) alcuni aspetti della sua teoria originaria «*create gratuitous difficulties and misunderstandings*» e alcuni fraintendimenti sono da lui stesso condivisi (T.S. KUHN, *op. ult. cit.*, p. 173); (ii) «*several of the key dif-*

*facilities of my original text cluster about the concept of a paradigm*) e suggerisce «*the desirability of disentangling that concept from the notion of a scientific community*» (T.S. KUHN, *op. ult. cit.*, p. 174); (iii) in gran parte del libro *The Structure of Scientific Revolutions* «*the term “paradigm” is used in two different senses. On the one hand, it stands for the entire constellation of beliefs, values, techniques, and so on shared by the members of a given community. On the other, it denotes one sort of element in that constellation, the concrete puzzle-solutions which, employed as models or examples, can replace explicit rules as a basis for the solution of the remaining puzzles of normal science*»; (iv) peraltro, sono stati identificati ventidue differenti modi di utilizzo, i quali, dopo un «*lavoro di ripulitura stilistica*», possono essere ridotti a due, molto differenti e che richiedono di venire e permanere separati (T.S. KUHN, *op. ult. cit.*, p. 181); (v) di questi due, il primo risulta «*inappropriate*» (in connessione con quello di “teoria”) e, al fine di evitare confusioni, occorre sostituirlo con l’espressione «*“disciplinary matrix”*»: “*disciplinary” because it refers to the common possession of the practitioners of a particular discipline; “matrix” because it is composed of ordered elements of various sorts, each requiring further specification*». Precisato ciò, in via ulteriormente preliminare, osservo che, sebbene annoveri frequenza d’impiego anche nella riflessione giuridica, il sostantivo *paradigma*, e le altre classi di parole connesse, rivelano, a dispetto delle apparenze, significati di utilizzo per nulla del tutto collimanti (seppure, per lo più, essi non sembrano correlati alle derivazioni filosofiche antiche, essenzialmente di archetipo, di realtà ideale, secondo l’uso di Platone, ovvero di argomento, per come il termine godeva d’impiego in Aristotele; come pure distanti appaiono dall’accezione accolta da P. RICOEUR, *Dal testo all’azione. Saggi di ermeneutica*, ult. ristampa, Milano, 2016, p. 16: «*quelli che chiamiamo paradigmi sono dei tipi di costruzioni dell’intrigo derivanti dalla sedimentazione della pratica narrativa stessa. Tocchiamo qui un fenomeno fondamentale, quello dell’alternanza tra innovazione e sedimentazione [...]»*) e non di rado promiscuamente utilizzati sulla base di un’inesistente (per tutti, P. HOYNINGEN-HUENE, *op. cit.*, p. 31 ss.) pacifica convenzione d’uso uniforme; sicché si giustifica l’accortezza, invero raramente riscontrabile anche nella dottrina giuridica (nazionale e non), di precisarne, almeno laddove potrebbero sorgere equivoci e fraintendimenti, le condizioni e i significati di uso (tanto più che essi possono presentare diversificazioni in ragione del riferimento cui risultano abbinati il sostantivo “paradigma” ovvero le classi di nomi connesse). Nessun fraintendimento delle tesi del cc.dd. primo e secondo T.S. Kuhn, per inciso, ma accortezza di impiego, si registra, nella letteratura societaria, ad esempio, in B. CHEFFINS, *The Trajectory of (Corporate Law) Scholarship*, Paper, November 2003, p. 7 ss.; ID. *The Team Production Model as a Paradigm*, Law Working Paper n° 262/2104, 2014, p. 2 ss. (v. anche nt. 9); C. ANGELICI, *La società per azioni, I, Principi e problemi*, Milano, 2012, p. 4; ID., *Noterelle (quasi) metodologiche in materia di gruppi di società*, in *Riv. dir. comm.*, 2013, I, p. 377 ss.; e per l’impiego dell’espressione, v. sempre ID., *In tema di metodo nel diritto commerciale*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2019, p. 398. Invoce del lessico kuhniano (in particolare, “scienza normale” e “paradigma”), ad esempio, anche in M. VOGLIOTTI, *Lo scandalo dell’ermeneutica per la penalistica moderna*, in *Quaderni fiorentini*, 44 (2015), p. 131 s., testo e nt. 2. Aggiungo che un approccio criticamente avveduto all’impiego completo delle teorizzazioni kuhniane richiede di porsi, anche in questo caso in via assolutamente preliminare, l’interrogativo se il campo di applicazione ipotizzato sia o meno un «*campo scientifico*», dal momento che non si può ignorare come lo stesso T.S. KUHN, *op. ult. cit.*, p. 161 ss., sembri professare

l'applicazione della sua teoria ai soli "campi scientifici", in quanto esposti a progressi: mentre dubita, al pari di molti altri (non è però il mio caso), che i "campi non scientifici" siano esposti a "progressi" in senso vero e proprio. In altre parole, chi invoca il termine "paradigma" in uno dei significati kuhniani, non può anteriormente non porsi la domanda se l'"approccio" kuhniano sia praticabile in ragione delle sue teorizzate caratteristiche e se accetti comunque di praticarlo anche in presenza di dubbi in proposito. E per un esempio di tale approccio avvedutamente critico, v. B. CHEFFINS, *The Trajectory*, loc. cit.; ID., *The Team*, cit., p. 3 («I argued when I discussed Kuhn [...] that it was unclear whether his characterization of scientific endeavour could be appropriately to analyze corporate law theory trends. [...] For the present purposes [...] it will generally be assumed that Kuhn's work of scientific endeavour can be drawn upon to characterize the development of corporate law theory»).

<sup>13</sup> Un adattamento/una precisazione/una modifica del c.d. modello definitorio di paradigma kuhniano (ma non solo: v. *infra*) si coglie nella mia personale predisposizione a considerare possibile l'esistenza di "più paradigmi dominanti in contemporanea", tra di loro rivaleggianti, senza prevalenza di uno sull'altro. Nella sua essenza, ciò vuol dire, almeno per me, che l'uso dell'espressione "paradigma" (anche quando riferita a un paradigma *interpretativo*) non presuppone e impone l'identificazione di *un solo* paradigma dominante (il che, in altre parole, si potrebbe anche esprimere affermando che, *non per definizione*, un paradigma non può che essere, in quanto paradigma, dominante; e che quindi, sul piano linguistico, vada precisato se un paradigma sia o meno dominante). Anche qui, seguio più J. Habermas che T.S. Kuhn (e pure parte della filosofia del linguaggio: cfr. *infra*), sebbene, ancora una volta, a ben vedere, il pensiero di quest'ultimo risulti oscillante (se non proprio equivocabile: v. *infra*). J. HABERMAS, *op. ult. cit.*, p. 238 s. è netto e chiaro nell'ammettere la concorrenza simultanea di più paradigmi giuridici: «die beiden in der modernen Rechtsgeschichte folgenreichsten, auch heute noch miteinander konkurrierenden Rechtsparadigmen [...]». All'opposto, nella filosofia del linguaggio, un robusto orientamento sembra (abbastanza) netto e chiaro nell'assumere che un paradigma è tale se sia dominante e, quindi, che si possa dare "un solo paradigma alla volta" (il che però, a rigore, sul piano linguistico, potrebbe implicare la superfluità dell'aggiunta "dominante" all'espressione "paradigma": in quanto un paradigma o sarebbe dominante o non sarebbe paradigma): cfr., in particolare, D. MARCONI, *La filosofia del linguaggio. Da Frege ai giorni nostri*, Torino, 1999, pp. 5 e 15 ss.; S. CAPUTO-C. BARBERO, *Significato. Dalla filosofia analitica alle scienze cognitive*, Roma, 2018, pp. 35 ss. e 141 ss. («con "paradigma dominante" si intende fare riferimento (Marconi, 1999, pp. 15 ss.) a un insieme di tesi, concernenti sua la natura del significato linguistico sia il modo in cui lo si deve studiare, che hanno dominato, per quanto non incontrastate, la filosofia del linguaggio del secolo scorso»: p. 35; «oggi il quadro degli studi sul linguaggio in filosofia analitica si presenta come estremamente variegato: a una parte la semantica formale non occupa più, solitaria, il centro della scena, dall'altra essa non sembra essere stata sostituita da un nuovo paradigma dominante»). A me pare che T.S. Kuhn sia ambiguo sulla possibilità di riconoscere più paradigmi in contemporanea, invogliando a pensare che a volte li ammetta (T.S. KUHN, *op. ult. cit.*, pp. 78, 144, 147; compresenza che non pare talvolta limitata ai soli cc.dd. periodi di transizione da un paradigma a un altro ovvero alle situazioni di «paradigmi strettamente correlati tra di loro»: periodi e situazioni che, in ogni caso, paiono contrassegnati, per T.S. Kuhn, da sovrapposizione di paradig-



pretazione sempre viene svolta e praticata tramite comparazioni. Sempre s'interpreta comparando<sup>14</sup>.

La comparazione mostra di potersi rivelare quale universale dell'interpretazione normativa già in (a partire da) un'accezione, e secondo un'operatività le quali – prescindendo dalla e trascendendo la specifica funzionalizzazione interpretativa del diritto comparato<sup>15</sup> –, da una parte, s'iscrivano, secondo diverse e complementari modalità di esplicazione, nel «fenomeno della comprensione e della retta interpretazione del compreso»<sup>16</sup> avente a oggetto il testo normativo, nel progetto e processo erme-

---

mi: T.S. KUHN, *op. ult. cit.*, pp. 85 e 161); altre volte (per la verità il più delle volte: T.S. KUHN, *op. ult. cit.*, pp. 12, 15, 18, 24, 43, 77 s., 150 ss., 168) il contrario. In particolare, l'unicità di esistenza di (un solo) paradigma (in quanto tale, ancora una volta, per definizione, dominante, perché «*so unequivocal and so binding*» – T.S. KUHN, *op. ult. cit.*, p. 12 – e perché «*to be accepted as a paradigm, a theory must seem better than its competitors [...]*»: T.S. KUHN, *op. ult. cit.*, p. 18) alla volta, implicherebbe appunto di potere affermare presente un paradigma unicamente in assenza di altri; i quali, attesa la loro subordinazione rispetto al solo paradigma, verrebbero declassati a “qualcosa d'altro”, che, al più, può ambire a divenire esso paradigma, ma solo ove riesca a sostituirsi a quello esistente (T.S. KUHN, *op. ult. cit.*, p. 77: «*once it has achieved the status of paradigm, a scientific theory is declared invalid only if an alternate candidate is available to take its place*»). Correlativamente, se quello che si è pensato essere un paradigma, in realtà non si dimostrasse tale, perché non dominante, allora non sarebbe possibile isolare un paradigma, e verteremmo in una fase «pre-paradigmatica» (T.S. KUHN, *op. ult. cit.*, p. 48: «*the preparadigm period [...] is regularly marked by frequent and deep debates over legitimate methods, problems, and standards of solution [...]*»; v. anche *ultra*). Aggiungo, incidentalmente, come risulti sorprendente l'assonanza tra le elaborazioni di T.S. Kuhn sui tratti distintivi dell'esistenza di una scienza e quanto, più di cinquant'anni prima, scriveva M. ROTONDI, *op. cit.*, p. 8, in merito all'identificazione di una legge scientifica («*perché [...] si parli di legge scientifica, perché una dottrina sia scienza, occorre anzitutto, non dico che essa sia in grado di spiegarci a puntino tutti i fenomeni del cui studio si occupa, ma in grado almeno di offrirci dei risultati applicabili a tutti i fenomeni e a tutte le ipotesi analoghe a quelle già note o sperimentate, anche se non siano per anco verificate, anche se siano semplicemente ipotizzabili*»).

<sup>14</sup> Per una specifica accezione dell'espressione “interpretare comparando”, v. però *ultra*.

<sup>15</sup> Cfr. Capitolo II.

<sup>16</sup> H.-G. GADAMER, *Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik*, 2.Auf., Tübingen, 1965, XXV. Questa, si sa, la celebre definizione programmatica dell'*hermeneutisches Problem*, dove si salda la nota (ma nondimeno non di rado equivocata) convinzione gadameriana relativa all'«atto interpretativo inteso come unità», come «*processo unico*» [H.-G., GADAMER, *op. cit.*, (in particolare), pp. 291 e 293 s. (l'applicazione costituisce, come comprensione e interpretazione (spiegazione), un aspetto costitutivo dell'atto interpretativo inteso come unità («*Anwendung ein ebenso integrierender Bestandteil des hermeneutischen Vorgangs ist wie Verstehen und Auslegen*»); «*la cono-*

*neutico*<sup>17</sup> di (della sua) significazione; *dall'altra*, e più nello specifico, raccolgono, problematizzano ed estendono<sup>18</sup> la teorizzazione<sup>19</sup> secondo cui, «*quale che sia il punto di vista dal quale procede, ogni interpretazione di una norma ha necessariamente natura comparativa*»<sup>20</sup>; *dall'altra ancora*,

---

*scienza di un testo legale e la sua applicazione al caso giuridico concreto sono due atti separati, ma un processo unico*» (invero, in parte delle contemporanee teoria generale del diritto/dell'interpretazione e filosofia del diritto tedesche, *Rechtsauslegung* e *Rechtsanwendung* sono talmente compenstrate da non comprendersi se avvinte da un'unità solo funzionale ovvero anche strutturale: di recente, cfr., ad esempio, J. BRAUN, *Aspekte der Rechtsanwendung*, in *ARSP*, 2019, p. 44 ss.; v. pure R. ZIMMERMANN, *Juristische Methodenlehre in Deutschland*, in *RabelsZ*, 2019, p. 256 ss.). Ma – a scanso di equivoci – questo non significa affatto che per H.G. Gadamer «*comprendere e applicare coincidono in un unico atto [...]: non si tratta di unità (strutturale) di atto, ma di unità funzionale*»: così, lucidamente, L. MENGONI, *Teoria generale dell'ermeneutica ed ermeneutica giuridica*, in MENGONI, *Ermeneutica e dogmatica giuridica. Saggi*, Milano, 1996, p. 16, nt. 58. A me pare da confermare che un testo (anche) normativo *compreso* non si possa dire ancora *interpretato*. *Nella comprensione l'interpretazione è ancora sospesa* (nel senso che sono sospese le risposte alle domande interpretative generate dal testo): e v. P. RICOEUR, *op. cit.*, p. 141 («*rimuovere la sospensione del testo e portarlo a compimento nella parola, restituendolo alla comunicazione vivente: allora lo interpretiamo*»). Forse è attendibile affermare che la distinzione gadameriana tra comprendere e interpretare sarebbe ignota all'uso comune dei giuristi (il che non vuol dire ignota a *tutti* i giuristi), per i quali comprendere significa interpretare: così M. LUCIANI, *op. cit.*, p. 403, nt. 101. Nondimeno, da una parte, si tratta di distinzione ermeneuticamente proficua anche per il giurista; dall'altra, come appena sopra ricordato, la distinzione non pregiudica l'unità del processo (colto anche sotto il profilo dell'unità tra conoscenza e applicazione: e v. pure M. LUCIANI, *op. cit.*, p. 427), a prescindere poi che si creda di potere apprezzare in H.-G. Gadamer un peso diverso concesso e riservato alle componenti ermeneutiche del processo medesimo. Sulle ragioni della mia adesione, in sede di ermeneutica giuridica, ad alcune categorie fondanti l'ermeneutica gadameriana, v. *ultra*, Capitolo II.

<sup>17</sup> Nell'accezione gadameriana: cfr. *ultra*. Questa espressione si ritrova, nella dottrina commercialistica, in G. TERRANOVA, *op. cit.*, p. 34 ss.

<sup>18</sup> V. *infra*.

<sup>19</sup> La quale a me non pare essere stata adeguatamente messa a fuoco, opportunamente coltivata e seriamente sviluppata.

<sup>20</sup> M. BARCELLONA, *op. cit.*, p. 406 s.: «*[...] in generale l'interpretazione ed applicazione del diritto ha struttura essenzialmente analogica. L'interpretazione, di massima, procede da due punti di vista: il punto di vista del sistema [...]; il punto di vista della prassi, reale o virtuale [...]. Ora, quale che sia il punto di vista dal quale procede, ogni interpretazione di una norma ha necessariamente struttura comparativa: rispettivamente delle norme tra loro in posizione di potenziale antinomia ovvero delle norme che sembrerebbero astrattamente in grado di ricomprendere la fenomenologia della prassi considerata con le norme che sembrerebbero respingerla pur recando un trattamento ad essa (apparentemente o realmente) più congruo [...]. Tale natura necessariamente com-*

è Tullio Ascarelli a intuirlo e suggerirlo, colgano (e da qui, generalizzano) che «*la soluzione interpretativa è [...] a volte*<sup>21</sup> *il risultato di vari principi che devono essere esaminati e comparati secondo il tradizionale esempio della bilancia: di argomenti, ciascuno dei quali ha il suo peso, seppure non decisivo, basandosi perciò la conclusione sul concorso di considerazioni diverse*»<sup>22</sup>; dall'altra, e in aggiunta, avvertano compiutamente, in tutte le sue implicazioni<sup>23</sup>, che comparare serve appunto a *bilanciare*, che anzi la comparazione è già in sé, o reca già in sé, il *bilanciamento*

---

*parativa fa sì che ogni interpretazione costituisca sempre, necessariamente, una ridislocazione: ogni interpretazione amplia la griglia selettiva (= la fattispecie) di una norma, perciò amplia o restringe l'ambito dei conflitti sociali selezionato da essa, e per ciò stesso amplia o restringe l'ambito dei conflitti sociali selezionato da un'altra norma del sistema». E v. pure, più complessivamente, gli itinerari di pensiero di G. ZACCARIA, *L'analogia come ragionamento giuridico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1989, p. 1535 ss. [E a me sembra che, seppure con attinenza non alla prospettiva della comparazione *tout court* quale *universale* dell'interpretazione, bensì con riguardo alla sola valenza interpretativa della (specifica) comparazione di/tra diritti, solleciti la riflessione e meriti risalto l'inciso di C. ANGELICI, *op. ult. cit.*, p. 397: la comparazione «*la quale, osserverei incidentalmente, più o meno consciamente, opera con "tipi" e con forme di pensiero analogico*»]. Ancora: ogni interprete deve sempre avere presente che, nel meccanismo analogico-comparativo coinvolto dall'interpretazione, allorché si atteggi come meccanismo "volontario e cosciente", accade e si produce (*rectius*, dovrebbe accadere e prodursi) ciò che accade e si produce in ogni "analogia volontaria e cosciente": essa «*commence par une réflexion sur les similitudes et sur les dissemblances et celles-ci peuvent comporter de nombreux degrés entre la dissemblance "caotique" et l'identité absolue*» (R. ALLEAU, *La science des symboles*, Paris, 1982, p. 85). Nel qual caso, comunque, "ragionare per analogia" e "ragionare per comparazione" induce e conduce, in alternativa, a una *reductio ad unum* dei termini oggetto di analogia e di comparazione oppure a una scelta che recupera l'identità, la singolarità e le caratteristiche specifiche di uno dei termini dando loro prevalenza e preferenza su quelle degli altri.*

<sup>21</sup> A mio avviso, sempre, laddove la "tecnica della comparazione" in sede di ermeneutica normativa non coinvolga solo i principi (ma T. Ascarelli, con quel «*a volte*», non intende invero che l'interpretazione solo a volte assuma struttura e dinamica comparative, ma che a volte questa comparazione coinvolga i principi: v. Capitolo II). E, per altro verso, in T. Ascarelli la struttura e nature necessariamente comparative dell'interpretazioni risalgono all'evidenza secondo la quale «*la tecnica dell'interpretazione rappresenta [...] un contemperamento*» delle due esigenze di «*un certo grado di elasticità e un certo grado di rigidità*»: T. ASCARELLI, *L'idea di codice nel diritto privato e la funzione dell'interpretazione*, in *ID.*, *Studi di diritto comparato e in tema di interpretazione*, Milano, 1952, p. 193.

<sup>22</sup> T. ASCARELLI, *op. loc. citt.*

<sup>23</sup> Pure in quelle, allo stato, solo adombrate, intuite ovvero neppure ancora presenti alla riflessione.

il quale, a sua volta, è «*a prevalent legal methodology*» e «*balancing conflicting considerations is the standard contemporary method for choosing an interpretation when traditional methods ... are, for some reason, not operative*»<sup>24</sup>; dall'altra, e infine, si misurino con la constatazione che è, in sostanza, «*la méthode du cas comparatif [che] permet aux tribunaux de concrétiser*»<sup>25</sup> e di comporre, più o meno provvisoria-

---

<sup>24</sup>D. KENNEDY, *Political ideology and comparative law*, in M. BUSSANI-U. MATTEI (ed.), *The Cambridge Companion to Comparative Law*, Cambridge, 2012, p. 35 s. (e diffusamente p. 37 ss.); ID., *A Social Psychological Interpretation of the Hermeneutic of Suspicion in Contemporary American Legal Thought*, in J. DESAUTELS-STEIN-C. TOMLINS (ed.), *Searching for Contemporary Legal Thought*, Cambridge, 2017, p. 365; ID., *The Hermeneutic of Suspicion in Contemporary American Legal Thought*, in *Law and Critique*, 25 (2014), p. 98. Ancora più di recente, L. KAPLOW, *On the Design of Legal Rules: Balancing versus Structured Decision Procedures*, in *Harvard L. Rev.*, 132 (2019), in particolare, p. 993 e 1047 ss. («*balancing is a familiar mode of decisionmaking in the law and beyonds*»); ma v. pure, non tra pochi, considerando che «*the rise since 1945 of balancing/proportionality [...] is a striking aspect of law as practised around the world*» (D. KENNEDY, *Political ideology*, cit., p. 37), R. ALEXY, *On Balancing and Subsumption. A Structural Comparison*, in *Ratio Juris*, 16 (2003), p. 436 ss. (*the law of balancing* come parte del più ampio principio di proporzionalità); a mo' di esempio, nella nostra costituzionalistica, cfr., tra altri, G. PINO, *Diritti e interpretazione. Il ragionamento giuridico nello Stato costituzionale*, Bologna, 2010, p. 173 ss.; nella civilistica, G. PERLINGERI, *Ragionevolezza e bilanciamento nell'interpretazione recente della Corte costituzionale*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, I, p. 716 ss.; E. DEL PRATO, *Ragionevolezza e bilanciamento*, ivi, 2010, I, p. 23 ss.; cui adde L. NIGLIA, *Tra Europa e diritto privato. La questione del "bilanciamento" secondo il diritto civile comparato*, in *Europa e dir. priv.*, 2018, p. 159 ss.; sul «metodo della ponderazione» cfr. pure G. TERRANOVA, *op. cit.*, p. 172 ss. Peraltro, è difficilmente confutabile che «*balancing ad juristic technique puts the jurist in the position of the legislator*» (D. KENNEDY, *op. ult. cit.*, p. 53). Per inciso, è ben noto che la tecnica del bilanciamento potrebbe risultare professata selettivamente, vale a dire per alcuni «diritti» e non per altri: nel senso di non ricevere accoglimento in alcuni ambiti disciplinari, in ragione dei seri e irrisolvibili problemi che esso vi potrebbe sollevare. Ciò è stato autorevolmente sostenuto per il diritto costituzionale, ad esempio, da J. HABERMAS, *op. ult. cit.*, p. 302 ss.; ma v. R. ALEXY, *Diritti fondamentali, bilanciamento e razionalità*, in *Ars Interpretandi*, 2010, p. 49 ss.

<sup>25</sup>T.M.J. MÖLLERS, *Comment raisonnent et travaillent les juristes. Conséquences sur le rôle des méthodes juridiques dans la formation juridique*, in *Revue internationale de droit comparé*, 2019, p. 483, il quale, significativamente, aggiunge (p. 483 s.): «*comme pour l'analogie individuelle, la comparabilité du cas similaire doit être démontrée avec le cas à trancher [...]. Comme pour l'analogie générale, la combinaison de l'induction et de la déduction peut conduire à une règle juridique valable de façon générale qui va au-delà d'une comparaison directe avec une autre affaire. Ce facteur de comparaison, la comparaison tertiaire en tant que généralisation, tend à avoir davantage de succès s'il existe différentes lignes jurisprudentielles qui permettent alors une certaine abstraction (inductive). Ce qui est requis, c'est une sorte d'interprétation systématique de la jurisprudence, qui englobe*

mente, i conflitti interpretativi<sup>26</sup>, e che, prima ancora, «*l'argumentation juridique peut être rationalisée davantage en tentant de pondérer les différentes figures d'argumentation*»<sup>27</sup>. E ciò anche senza ulteriormente aggiungere che all'*interpretazione per comparazione* si potrebbe pensare di ricondurre il c.d. ragionamento “per dicotomie” (o “per opposizione”), di cui si assume una posizione fondamentale nella logica formale e nella teoria dell'argomentazione<sup>28</sup>.

La comparazione è modalità primaria di *intra-prendere*<sup>29</sup> un testo normativo per interpretarlo, di “mettersi in cammino verso”<sup>30</sup> esso, in modo

---

*non seulement les chaines linéaires de décisions, mais aussi, en cas doute, toute la jurisprudence pertinente*»; e v. pure p. 496. Evidente che questa comparazione giurisprudenziale può coinvolgere le accezioni, la portata e le modalità d'impiego delle regole delle leggi interpretative per come veicolate dai giudici: su cui v. *ultra*.

<sup>26</sup> Comparando, appunto, le interpretazione in contesa, in particolare anche sotto i profili dei “pro” e “contro” e delle conseguenze dell'accoglimento di una piuttosto che di altra interpretazione; cfr. *ultra*.

<sup>27</sup> T.M.J. MÖLLERS, *op. cit.*, p. 498; per la “comparazione di/tra regole della legge interpretativa, di/tra modi interpretativi, di/tra regole e modi”, v. *ultra*.

<sup>28</sup> Su tale ragionamento, cfr., per tutti, F. MACAGNO-D.N. WALTON, *Ragionare per dicotomie. Struttura argomentativa e usi nel common law*, in *Ars Interpretandi*, 2010, p. 167 ss.

<sup>29</sup> Tra le prime definizioni di “intraprendere” vi sono quelle di «*accingersi a compiere un'impresa per lo più impegnativa, lunga, rischiosa*» e di «*disporsi a compiere un viaggio, a percorrere un cammino [...]*» (S. BATTAGLIA, *Grande dizionario della lingua italiana*, vol. VIII, Torino, 1995, p. 335): tutto ciò è, chiaramente, l'interpretazione (pure) di un testo normativo. Nell'ermeneutica giuridica moderna, «*intraprendere [non intra-prendere] un “percorso” di interpretazione*», solo dopo avere compreso il testo, è sequenza fraseologica, e precisazione programmatica, reiterata: per un esempio, cfr. J. HRUSCHKA, *Das Verstehen von Rechtstexten. Zur hermeneutischen Transpositivität des positiven Rechts*, München, 1972, p. 87 ss. S'impone, nondimeno, una precisazione. Altre J. HRUSCHKA, *Die Konstitution des Rechtsfalles: Studien zum Verhältnis von Tatsachenfeststellung und Rechstanwendung*, Berlin, 1965, p. 6, ha coltivato l'interpretazione non come processo conoscitivo, bensì quale puro atto linguistico, parte esterna di un processo conoscitivo; diversamente, soprattutto quando parlo di *linguaggi interpretativi*, tengo assieme, in modo che non mi pare incompatibile ovvero inconciliabile, l'interpretazione come *progetto* e *processo conoscitivo* [con portata più omnicomprensiva di quella propugnata da K. LARENZ, *Methodenlehre der Rechtswissenschaft*, 6. NEU. BEARB. Aufl., Berlin, 1991, p. 204 ss. (p. 204, nt. 1: l'interpretazione è anche il procedimento conoscitivo sottostante alla dichiarazione), e in un senso gadameriano, volutamente non sterilizzato con altro], come *atto linguistico* e come *atto informativo*; v. *ultra*.

<sup>30</sup> Mi avvalgo dell'espressione in un'accezione heideggeriana. *Unterwegs zur Sprache* è il titolo di una raccolta di saggi, estremamente potenti e raffinati, di Martin Heidegger: M.

HEIDEGGER, *Unterwegs zur Sprache*, Frankfurt a.M., 1985. Una recente, apprezzabile edizione critica è quella di M. HEIDEGGER, *Unterwegs zur Sprache (1950-1959)*, hrsg. von F.-W. v. Hermann, 2. Auf., Frankfurt a.M., 2018. Capisaldi del pensiero heideggeriano sul linguaggio, ovviamente (anche se non solo), in M. HEIDEGGER, *Sein und Zeit*, siebente unveränderte Auf., Tübingen, 1953, p. 160 ss.; ID., *Logik als die Frage nach dem Wesen der Sprache*, Frankfurt a.M., 1998 (ma fondamentale anche già M. HEIDEGGER, *Holzwege*, Frankfurt a.M., 1950). Le elaborazioni heideggeriane sul linguaggio sono oggetto, tra altri, delle acutissime riflessioni di J. DERIDDA, *Heidegger. La questione dell'Essere e la Storia. Corso DELL'ENS-ULM 1964-1965*, Milano, 2019, pp. 76 ss. e 107 ss.; v. pure, con approccio dinamico e trasversale, H. HALÁSZ, *Differenzen des Spachdenkens: Jakobson, Luhmann, Humboldt, Gadamer und Heidegger*, Bielefeld, 2017. L'intera opera di Heidegger è rappresentabile come un cammino: e v. H.-G. GADAMER, *Heideggers Wege. Studien zum Spätwerk*, Tübingen, 1983. Nella civilistica italiana, menzione del nevralgico saggio heideggeriano sul linguaggio, ad esempio, in M. BARCELLONA, *Diritto e nichilismo: a proposito del pensiero giuridico postmoderno*, in *Riv. critica dir. priv.*, 2005, p. 2289. Appropriata attenzione anche in O. ABBAMONTE, *Fra tradizione ed autorità. La formazione giurisprudenziale del diritto durante il ventennio fascista*, in *Quaderni fiorentini*, 40 (2011), p. 961 (e a p. 937, nt. 137, riferimento alla nota lezione di M. Heidegger e H.-G. Gadamer sul linguaggio come vettore della tradizione). Non indagata quanto meriterebbe (*id est*, con tutti gli approfondimenti che reclama) risulta la pur accentuata sensibilità comparatistica di M. Heidegger: per una delle eccezioni riscontrabili nel panorama europeo, cfr. I. STRAMIGNONI, *Le regard de la comparaison: Nietzsche, Heidegger, Deridida*, in P. LEGRAND (dir.), *Comparer les droits, résolument*, Paris, 2009, p. 167 ss. (p. 168: «avec Heidegger, la question du fond de la comparaison se pose donc dans tout ce qu'elle a de fracassant et de déracinant pour la subjectivité occidentale»). L'espressione «in cammino verso» – esordisce Heidegger nell'ultimo (1959) dei sei saggi della raccolta (M. HEIDEGGER, *Der Weg zur Sprache*, in ID., *Unterwegs*, cit., p. 229 ss.) – suona come se l'entità verso la quale si cammina «fosse lontano da noi, in qualche luogo, per raggiungere il quale dovremmo metterci in cammino» (M. HEIDEGGER, *Der Weg*, cit., p. 229; ma – come altrove afferma lo Scienziato dei colloqui heideggeriani su un sentiero di campagna [M. HEIDEGGER, *Feldweg-Gespräche (1944-1945)*, 2. durchgesehene Auf., Frankfurt a.M., 2007] – «vicinanza e lontananza sono [...] qualcosa di enigmatico»). Invero, quello che si evoca e s'invoca è la necessità (a prescindere da dove si trovi l'entità verso la quale ci si dirige) di *avvicinamento* alla comprensione e alla conoscenza – e, quindi, parlerei già di cammino (parzialmente) ermeneutico [in quanto, appunto, di conoscenza e di comprensione (sebbene non ancora di interpretazione); poiché «fenomeno della comprensione» e «fenomeno della retta interpretazione del compreso» non vanno confusi: H.-G. GADAMER, *op. ult. cit.*, XXV] – dell'entità, la quale, di certo, nel principiare il cammino, non è completamente raggiunta, nel senso di posseduta (ma che, in realtà, nemmeno lo sarà al termine del cammino: M. HEIDEGGER, *op. ult. cit.*, p. 245 ss.). In un senso non completamente diverso (il “senso” conoscitivo, la “direzione” conoscitiva del cammino), mi pare, in vertice, T. ASCARELLI, *Interpretazione del diritto e studio del diritto comparato*, in *Riv. dir. comm.*, 1954, I, p. 173 (v. oltre); e già A. ROCCO, *La scienza del diritto privato in Italia negli ultimi cinquant'anni*, in *Riv. dir. comm.*, 1911, I, p. 304; per altri ambiti, N. IRTI, *Occasioni novecentesche. Il cammino del diritto*, Napoli, 2012; ID., *In cammino verso la domanda*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, I, p. 225 ss.; e più di re-

cente, e soprattutto (anche per la sua diretta afferenza alla questione ermeneutica), G. TERRANOVA, *op. cit.*, pp. 12 ss. e 335 ss. («*approssimazione come "avvicinamento" alle cose*»; «ritorno» all'approssimazione; meglio: «*l'approssimarsi [come] un'attività; un moto verso un obiettivo [...] [che] implica un avanzamento in direzione di una meta: la quale, sebbene resti sullo sfondo, remota e irraggiungibile, va acquistando [...] dei contorni sempre più netti e distinti [...]*»; «*[...] è proprio la distanza [...] a rendere possibile quell'avanzamento (teorico o pratico [...])*»: pp. 12 e 14). Con riferimento a T. ASCARELLI, v. pure T. GAZZOLO, *Una doppia appartenenza. Tullio Ascarelli e la legge come interpretazione*, Pisa, 2018, p. 70 ss. (cfr. anche dopo). La dinamica di progressione insita nel «cammino» si addice particolarmente al «percorso che conduce all'interpretazione»: v., ad esempio, P. RICOEUR, *op. cit.*, p. 151; («*interpretare [...] è appropriarci hic et nunc dell'intenzione del testo [...] l'intenzione o lo scopo del testo non è, primariamente, l'intenzione presunta dell'autore [...], ma ciò che il testo vuole, ciò che vuole dire a chi è disposto ad obbedire alla sua ingiunzione. Quello che il testo vuole è metterci nel suo senso, cioè [...] nella sua stessa direzione [...] spiegare è liberare la struttura, cioè le relazioni interne di dipendenza che costituiscono la statica del testo; interpretare è intraprendere il cammino di pensiero indicato dal testo, mettersi in marcia verso l'oriente del testo*»). La rappresentazione della interpretazione come un «cammino verso» echeggia anche in J. ESSER, *Vorverständnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung*, Frankfurt a.M., 1970, p. 8 («*Domina [nelle pronunce del Bundesgerichtshof tedesco] il cammino verso la decisione, la ricerca tesa verso la meta della giustizia relativa alle circostanze di fatto, così come essa stessa determina la motivazione del giudizio, inteso come Richtigkeitsachweis [dimostrazione di giustizia]*»); e, da ultimo, G. BENEDETTI, *Oltre l'incertezza. Un cammino di ermeneutica giuridica*, Bologna, 2020 (volume che mi limito a citare, avendo avuto contezza della sua pubblicazione in sede di correzione delle bozze del presente volume). L'attenzione che si deve prestare ai linguaggi dell'interpretazione normativa [e, in generale, al linguaggio come «*mezzo dell'esperienza ermeneutica*» («*Medium der hermeneutischen Erfahrung*»: H.-G. GADAMER, *Wahrheit und Methode*, cit., p. 361) anche normativa, poiché «*l'interpretazione [anche normativa] si compie nel linguaggio*» (H.-G. GADAMER, *op. ult. cit.*, p. 350) e «*il linguaggio è il mezzo universale in cui si attua la comprensione [anche normativa] stessa*» e «*il modo di attuarsi della comprensione è l'interpretazione [anche normativa]*»: H.-G. GADAMER, *op. ult. cit.*, p. 366 (v. anche *ultra*); e, d'altronde, già F.D.E. Schleiermacher, citato da H.-G. GADAMER, *op. ult. cit.*, p. 361, sentenza che «*nell'ermeneutica c'è un solo presupposto il linguaggio*» («*alles Vorauszusetzende in der Hermeneutik ist nur Sprache*»), mi sollecita a rievocare la pregnanza della medesima comparazione transnazionale nella conoscenza delle lingue e dei linguaggi. E, a tal fine, mi sembra basti menzionare, in origine, W. VON HUMBOLDT, *Sulla natura del linguaggio in generale (1806)*, in VON HUMBOLDT, *Scritti sul linguaggio (1795-1827)*, Napoli, 1989, p. 61; ID., *Introduzione allo studio generale del linguaggio (1810-1811)*, ivi, p. 74; ID., *Saggio sulle lingue del nuovo continente (1812)*, ivi, p. 86 ss. (in particolare, pp. 86, 88, 91 ss., 97, 114); ID., *Sullo studio comparato delle lingue in relazione alle diverse epoche dello sviluppo linguistico (1820)*, ivi, p. 117 ss. (soprattutto, pp. 117 e 122; e sull'attenzione, tra la nostra migliore dottrina comparatistica, alla linguistica di von Humboldt, v. già M. ROTONDI, *op. cit.*, p. 16 s.; e, prima, si veda il parallelo con la scienza del linguaggio e la grammatica comparati posto da E. LAMBERT, *La fonction du droit civil comparé*, Tome I, *Les Conceptions étroites ou*